

NOVITA' NORMATIVE IRPEF

ANNO D'IMPOSTA 2012

Persone fisiche

Persone fisiche titolari di partita Iva

Società di persone

IRPEF

Persone fisiche

Introduzione dell'IMU ed effetti sull'Irpef

A decorrere dall'anno d'imposta 2012 i redditi fondiari relativi ai beni non locati¹ sono assoggettati all'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali. Infatti, anche se l'IMU non ha natura di imposta sul reddito, il descritto effetto di sostituzione dell'IRPEF - in quanto espressamente disposto per principio dal citato art. 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 - si concretizza nell'ambito del TUIR mediante l'esclusione, dalla base imponibile dell'IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a IMU, con effetti analoghi a quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del TUIR².

Fabbricati e terreni

I fabbricati non locati sono assoggettati soltanto ad IMU mentre *per i terreni non affittati* il reddito agrario è tassato con le ordinarie regole delle imposte sui redditi (art.32 Tuir) ed il reddito dominicale produce base imponibile Irpef solo nel caso di affitto.

Effetti sulla platea dei dichiaranti

L'innovazione ha rilevanti effetti anche sul piano degli obblighi dichiarativi, integrando le ipotesi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Infatti, il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall'IMU viene esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi deve verificare se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero³.

¹ Art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011.

² “sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;”.

³ L'art. 11, comma 2-bis, del TUIR stabilisce che “*se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta*”. Nel verificare il superamento del limite di 500 euro non bisogna considerare i redditi degli immobili per i quali è dovuta solo l'IMU. (Circolare 5/E 11 marzo 2013).

Effetti sulla dimensione delle detrazioni e/o deduzioni

L'introduzione della cosiddetta "cedolare secca" non ha avuto effetti nella determinazione della spettanza e/o della entità delle deduzioni, detrazioni e benefici, anche di natura non tributaria, determinate sulla base dei livelli di reddito complessivo, che, per questa finalità, continua ad includere anche quello assoggettato alla cedolare secca.

La disciplina IMU, invece, non contiene una disposizione analoga, per cui l'esclusione di alcuni imponibili dal reddito complessivo incide anche nella determinazione di deduzioni, detrazioni etc...

Modifiche della modellistica

Per accogliere le modifiche normative anche i modelli hanno subito importanti modifiche.

Modello 730

I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non rientranti nell'imponibile Irpef, ma rientranti nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni, mantengono uno specifico rigo nel prospetto riepilogativo.

6 IMPONIBILE CEDOLARE SECCA

Nel modello 730 dei redditi 2012, all'interno del prospetto riepilogativo, sono presenti due nuovi rigi contenenti i redditi non conteggiati nel complessivo

147	Redditi fondiari non imponibili
148	Reddito abitazione principale e pertinenze

Unico 2013

I quadri RA e RB si presentano significativamente ridisegnati.

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Esenzione IMU		
RA1		,00		,00			,00					
Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL					10	Reddito dominicale imponibile	11	Reddito agrario imponibile	12	Reddito dominicale non imponibile	13	Cultivatore diretto o IAP
						,00	,00		,00			

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU
RB1		,00					,00				,00		
REDDITI IMPONIBILI		13	Tassazione ordinaria	14	Cedolare secca 21%	15	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		16	Abitazione principale	17	Immobili non locati
			,00		,00		,00				,00		,00
Sezione I Redditi dei fabbricati		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB2		,00					,00				,00		
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL													
REDDITI IMPONIBILI		13	Tassazione ordinaria	14	Cedolare secca 21%	15	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		16	Abitazione principale	17	Immobili non locati
			,00		,00		,00				,00		,00

In particolare si evidenzia come nel quadro RA trovi spazio la distinzione tra reddito dominicale imponibile e non imponibile.

RA1	Reddito dominicale		Titolo	Reddito agrario	
	1	,00	2	3	,00

4	Possesso giorni	5	%	6	Canone di affitto in regime vincolistico	7	Casi particolari	8	Continug- zione (**)	9	Esenzione IMU
					,00						
10	Reddito dominicale imponibile		11	Reddito agrario imponibile		12	Reddito dominicale non imponibile		13	Coltivatore diretto o IAP	

Parimenti nel quadro RB sono state inserite apposite caselle per evidenziare i redditi non imponibile perché assoggettati ad IMU : abitazione principale ed immobili non locati.

RB1	Rendita catastale		Utilizzo	
	1	,00	2	

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	
	13	,00	14	,00
			15	,00

REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati	
	16	,00	17

Si evidenzia come nella dichiarazione siano evidenziati, comunque, tutti gli immobili di proprietà, anche quelli per i quali l'Irpef non è dovuta.

Convivenza di Imu ed Irpef

Rimangono assoggettati ad Irpef: gli immobili d'impresa che non sono produttivi di reddito fondiario e gli immobili locati (salvo applicazione della cedolare secca).

Gli immobili esenti da Imu devono scontare l'Irpef

L'agenzia delle Entrate conferma inoltre che in caso di agevolazioni Imu che comportino solo la riduzione dell'importo dovuto, e non la totale esenzione, resta l'esclusione da Irpef.

La deduzione per abitazione principale

L'art. 10, comma 3-bis, del TUIR prevede che “*se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare*”

stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. (...)”.

Ora, in virtù del principio di sostituzione, il reddito dell'abitazione principale non concorre alla formazione del reddito complessivo e, quindi, la relativa deduzione non si applica. Conseguentemente nei modelli 730 ed Unico PF sono stati eliminati i relativi righi.

Locazione di parte dell'abitazione principale⁴

In base alla prassi consolidata sino al 2012, nei casi di locazione di parte dell'abitazione principale per l'intero periodo di imposta e di locazione dell'intera abitazione principale per una parte del periodo di imposta, la deduzione per abitazione principale spettava solo se la rendita catastale rivalutata fosse pari o superiore al canone al netto della riduzione forfetaria.

La circolare n. 3/DF del 2012, nell'affrontare l'ipotesi dell'abitazione principale “parzialmente locata” per l'intero periodo di imposta, specifica che nel caso in cui la rendita è pari o superiore al canone si applica la sola IMU e, quindi, non trova spazio la deduzione IRPEF per abitazione principale.

Nell'ipotesi in cui l'intera abitazione principale è locata per una parte dell'anno, è necessario suddividere il periodo di imposta tra la parte in cui l'abitazione stessa è locata e la parte in cui non lo è. Per la parte del periodo di imposta in cui l'immobile è abitazione principale, il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo e la relativa deduzione non si applica.

Immobili inagibili

L'articolo 13, comma 3, del D.l. n. 201 del 2011, dispone alla lett. b) che la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni”.

In virtù del principio di sostituzione sopra illustrato, per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. b), del citato D.l. n. 201 del 2011, è dovuta solamente l'IMU.

Infatti, anche se l'IMU è dovuta in misura ridotta, in quanto la base imponibile è pari al 50 per cento, l'immobile non può comunque essere considerato “esente” da IMU e, quindi, opera l'effetto di sostituzione dell'IRPEF.

⁴ se l'immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo ‘11’ (locazione in regime di libero mercato) o il codice ‘12’ (locazione a canone “concordato”).

Rivalutazione redditi dominicali ed agrari e riduzione detrazione forfettaria per fabbricati locati

La Legge di Stabilità per il 2013 (art. 1, comma 512 legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha previsto l'obbligo di rivalutazione dei redditi dominicali e agrari nella misura di un 15%.

Con la legge 83/2012 (riforma del lavoro) è stato ridotto l'abbattimento forfettario previsto per i canoni di locazione assoggettati ad Irpef ordinaria: tale deduzione forfettaria è stata portata dal 15% al 5%.

Tali provvedimenti producono effetti immediati nella determinazione degli acconti.

Immobili di interesse storico artistico

Gli immobili di interesse storico e/o artistico hanno per diversi anni goduto di un particolare regime di tassazione agevolato, nato dalla volontà di controbilanciare il maggior onere di manutenzione ed i vincoli alla proprietà connessi alla registrazione dell'immobile presso le Belle Arti⁵.

Dal 2012, per gli immobili di interesse storico e artistico concessi in locazione, il reddito da dichiarare è il maggiore tra la rendita catastale rivalutata (5%) ridotta del 50% e il canone di affitto ridotto del 35%⁶.

Se questi immobili non sono locati, non si applica più l'agevolazione prevista dall'articolo 11, legge 30 dicembre 1991, numero 413 («applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato») e va dichiarata la rendita effettiva ridotta al 50 per cento.

Lavoratori dipendenti transfrontalieri

La regola generale prevede che i soggetti residenti in Italia, ma che prestano lavoro dipendente all'estero, siano tassati su tutti i redditi posseduti, ovunque essi siano generati.

Tuttavia i lavoratori dipendenti residenti fiscalmente in Italia che quotidianamente attraversano la frontiera per andare a lavorare costituiscono la tipologia di “lavoratore transfrontaliero” che è assoggettata ad uno specifico regime impositivo Irpef.

Nel corso del tempo il regime di tassazione dei lavoratori frontalieri è stato modificato:

- fino al 31.12.2002 vigeva una totale esclusione di tali redditi ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRPEF;

⁵ Il riconoscimento dell'interesse storico-artistico si concretizza nell'imposizione di un vincolo diretto sull'immobile.

⁶ Si rammenta che nel 2011 i canoni di locazione non rilevavano ai fini della tassazione che era basata solo sulla minore rendita catastale della zona censuaria di appartenenza dell'immobile.

- successivamente venne stabilita la tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori frontalieri per l'importo superiore ad euro 8.000.
- dal 1° **gennaio 2012** tali redditi diventano imponibili ai fini Irpef per la quota eccedente i 6.700 euro.

Inoltre nella dichiarazione Irpef 2013 relativa all'anno d'imposta 2012 viene introdotto il codice '4', da specificare nel quadro RC di Unico e quadro C del 730 è stato, al fine di individuare tale tipologia di soggetti.

Modello 730 per situazioni speciali

La legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013 (c.d. "*decreto del fare*") ha stabilito che il modello 730 possa essere utilizzato dalle persone con redditi di lavoro dipendente e assimilati anche se non hanno un sostituto d'imposta che può fare le operazioni di conguaglio.

I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), *con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo*, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 917/1986, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione modello 730 ai Centri di assistenza fiscale e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

La circolare 28/E del 2013 illustra le novità per gli interessati e per i soggetti che prestano l'assistenza fiscale.

In caso di chiusura del 730 a credito, sarà la stessa agenzia delle Entrate ad eseguire il rimborso come un normale datore di lavoro o ente pensionistico.

Il contribuente potrà anche "accorciare" i tempi per il rimborso, comunicando il proprio codice bancario Iban alle Entrate.

L'articolo 51-bis della legge 98/2013, sancisce che il 730 può essere usato anche dai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, quali lavoratori a progetto, colf, badanti, eccetera, che al momento del conguaglio si trovano senza un sostituto d'imposta, come può capitare quando la persona rimane senza lavoro.

La norma entrerà in vigore dal 2014, ma, il 730/2013 chiuso a credito può essere presentato, tramite un Caf o un professionista abilitato, dal 2 al 30 settembre 2013.

Nella citata circolare si precisa che, per individuare le dichiarazioni 730 a credito presentate dal 2 al 30 settembre 2013, nella casella "Situazioni particolari" deve essere indicato il codice "1".

Se il contribuente ha già presentato la propria dichiarazione dei redditi, prima di presentare il 730-Situazioni particolari, è opportuno che annulli la precedente dichiarazione, nei casi in cui è possibile.

L'operazione di annullamento può essere fatta solo dal soggetto che ha presentato la dichiarazione, sia esso il professionista, il Caf o il contribuente stesso, con le modalità descritte nella specifica sezione dei servizi telematici del sito internet delle Entrate.

A partire dai modelli 730/2014, per i redditi del 2013, se dal 730 presentato emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale presenta la delega di versamento usando i servizi telematici o entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento consegna il modello F24 compilato al contribuente che dovrà eseguire il pagamento nei termini previsti. Nel caso in cui dal 730 emerga un credito, il rimborso sarà eseguito dall'amministrazione finanziaria.

Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà, dovuto dai soggetti con reddito complessivo superiore a € 300.000 lordi, è confermato secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2, DL n. 138/2011.

In particolare:

- a col. 1 va indicato l'importo evidenziato nel punto 136 del mod. CUD 2013 relativo all'ammontare del trattamento pensionistico al netto della riduzione di cui all'art. 18, comma 22-bis, DL n. 98/2011 (c.d. "contributo di perequazione");
- a col. 2 va indicato l'importo riportato nel punto 138 del mod. CUD 2013 relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.

I dipendenti pubblici non sono più soggetti alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, DL n. 78/2010; tuttavia nel caso di superamento del limite di € 300.000 gli stessi sono tenuti al pagamento del contributo in esame.

Novità in ambito 8 per mille

Si evidenzia che dal 2012 è possibile destinare l'otto per mille anche:

- alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;
- alla Chiesa Apostolica in Italia;
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

Tra i nuovi beneficiari non rientra l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Per tale Ente è riconosciuta soltanto la nuova agevolazione connessa alla deduzione delle relative erogazioni.

Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 passa dal 36% al 50% nel limite di 96.000 euro contro i 48.000 euro degli anni passati.

Infine, da quest'anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali.

Nel modello Unico del quadro RP è stato introdotto il rigo **RP50** relativo alle spese detraibili al 50%:

Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	Periodo 2006/ 2012		Codice fiscale	Situazioni particolari				Numero rate			Importo rata	N. d'ordine immobile	
	Anno 1	2		3	(vedere istruzioni)	Codice 4	Anno 6	Ridetermina- zione rate 7	3 8	5 8			10 8
RP41												,00	10
RP42												,00	
RP43												,00	
RP44												,00	
RP45												,00	
RP46												,00	
RP47												,00	
RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)											,00	
RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)											,00	
RP50	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)											,00	

Nel quadro RN è riportato l'importo della detrazione (rigo RN18):

RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)	,00
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)	,00
RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)	,00
RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)	,00
RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)	,00
RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP	,00

Nel prospetto di liquidazione del mod. 730 la detrazione del 50% viene riportata nel medesimo rigo in cui confluiscono anche le detrazioni al 36% e 41%:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico		,00		,00
22	Detrazione per figli a carico		,00		,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico		,00		,00
24	Detrazione per altri familiari a carico		,00		,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente		,00		,00
26	Detrazione per redditi di pensione		,00		,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		,00		,00
28	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I del quadro E		,00		,00
29	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione III del quadro E		,00		,00
30	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro E		,00		,00
31	Detrazioni per canoni di locazione di cui alla sezione V del quadro E		,00		,00
32	Altre detrazioni di cui alla sezione VI del quadro E		,00		,00

Detrazioni relative a spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

La detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili danneggiati da eventi calamitosi

Dal 2012 è prevista la possibilità di ottenere la detrazione d'imposta anche sugli immobili danneggiati da eventi calamitosi, se dichiarato lo stato di emergenza.

Lavoratori che rientrano in Italia

I lavoratori che rientrano in Italia, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge 238/2010, beneficiano di una riduzione della base imponibile ai fini Irpef. Per la loro individuazione è stata inserita un'apposita casella identificativa.

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie)

Con il DL 201/11 (c.d. manovra salva Italia), a decorrere dal periodo d'imposta 2011, sul valore degli immobili situati all'estero, detenuti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, avrebbe dovuto applicarsi l'IVIE.

La legge di stabilità 2013 ha fatto slittare la decorrenza al 2012.

I contribuenti che avevano già provveduto al pagamento della nuova imposta prima dell'approvazione della legge di stabilità, con il conseguente rinvio, possono intendere detti pagamenti come acconto per il 2012.

Allargamento requisito prima casa

I contribuenti con abitazione principale all'estero pagano lo 0,40 % in luogo dello 0,76 %.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale.

In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Il versamento dell'imposta non è dovuto se l'importo della stessa non supera complessivamente euro 200. In sostanza, sussiste una soglia di esenzione dal versamento dell'IVIE per gli immobili il cui valore complessivo non superi euro 26.381 circa ed in tal caso il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all'immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi (fermo restando l'obbligo di compilazione del modulo RW).

Ai fini dell'applicazione della soglia di esenzione di euro 200 si deve fare riferimento all'imposta determinata sul valore complessivo dell'immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall'imposta dovuta in Italia, si detraggono prioritariamente le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell'anno di riferimento.

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie devono versare un'imposta sul loro valore: l'Ivafe che decorre, in virtù della legge di stabilità 2013, dall'anno d'imposta 2012, con un'aliquota dello 0,10% nel 2012 e 0,15% dal 2013.

Per un elenco delle attività oggetto della nuova imposta si rimanda alla Circolare 28/E del 2012. A titolo esemplificativo si riportano le più rilevanti:

- le partecipazioni al capitale o al patrimonio;

- le obbligazioni italiane o estere e i titoli similari;
- i titoli non rappresentativi di merce;
- i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione;
- i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui: finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Si considerano attività possedute all'estero anche le attività finanziarie detenute, per esempio, in cassette di sicurezza all'estero o tramite intermediari non residenti.

Le stock option, invece, sono soggette all'imposta solo nel caso in cui siano cedibili.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all'estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di *presunzione legale*.

Non sono soggette all'IVAFE le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Relativamente alle attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, l'IVAFE non è dovuta in quanto su tali attività viene applicata l'imposta di bollo.

Beni in concessione ai soci

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto al comma 1, articolo 67 del Tuir la nuova lettera *h-ter*), relativa all'utilizzo privato di beni d'impresa effettuato dai soci, dall'imprenditore individuale, dai familiari (articolo 5, comma 5, del Tuir) dei soci e dell'imprenditore stesso.

In particolare si vuole regolare la casistica in cui i beni relativi all'impresa sono concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato: senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello derivabile da una libera contrattazione tra parti contrapposte.

I soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, dovranno procedere alla dichiarazione di un reddito diverso determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento; per il soggetto concedente i beni in godimento si avrà l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti.

Tale fattispecie si differenzia dall'autoconsumo familiare, dall'assegnazione dei beni ai soci, nonché dalla destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in quanto, diversamente dai casi sopra richiamati, la disposizione riguarda beni che non fuoriescono dal regime di impresa.

Con il modello Unico 2013 viene assoggettata ad Irpef e trova collocazione nella dichiarazione la differenza tra valore di mercato e corrispettivo versato dai soci che hanno in godimento beni societari. In sostanza, l'utilizzatore privato deve tassare come reddito diverso il differenziale tra il valore normale e il corrispettivo pagato per l'utilizzo privato del bene d'impresa. (rigo L10 del quadro RL).

Ambito operativo e determinazione del valore

Il monitoraggio dell'utilizzo privato di tutti i beni d'impresa (strumentali, merce e patrimonio) deve effettuarsi a prescindere dal titolo di possesso (proprietà, diritto reale, leasing, locazione, noleggio o comodato).

La circolare 24/E/2012, al paragrafo 2, chiarisce che vanno esclusi dalla disciplina in esame i beni di valore non superiore a 3 mila euro al netto dell'Iva.

Come detto, il reddito da assoggettare a tassazione trova collocazione nel quadro RL ed è pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene al socio. Per determinare il valore di mercato occorre fare riferimento al disposto dell'articolo 9, comma 3, del Tuir.

La circolare 36/E/2012 ha previsto che per le auto possa utilizzarsi il criterio convenzionale del reddito sulla base delle tariffe Aci e sulla percorrenza convenzionale di 4.500 chilometri.

Per gli immobili, invece, il quadro resta più complicato occorrendo risalire al valore di mercato del canone di locazione. In quest'ambito possono utilizzarsi i valori dell'Osservatorio mercato immobiliare o i listini delle agenzie di intermediazione immobiliare.

Persone fisiche titolari di partita Iva

Nuovo regime dei contribuenti minimi

(regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)

Nella pubblicistica fiscale, con i termini di “*regime dei nuovi minimi*” o “*regime dei superminimi*” viene indicato il nuovo regime fiscale in vigore dal 1 gennaio 2012 che vuole offrire un'opportunità di bassa tassazione e di estrema semplificazione a determinati soggetti.

In luogo dell'Irpef e delle relative addizionali viene applicata un'imposta sostitutiva del 5% e non vi è assoggettamento ad Irap, Iva e studi di settore. La contabilità fiscale si esaurisce nella numerazione e conservazione di fatture e bollette doganali e certificazione dei corrispettivi.

Primariamente si evidenzia come l'accesso al regime sia consentito solo ai soggetti che hanno iniziato un'attività economica dopo il 31 dicembre 2007. Nel caso di rilevamento di un'attività economica preesistente, questa, non dovrà avere realizzato, nell'anno precedente, ricavi superiori a 30.000 euro. Inoltre, l'accesso al regime è consentito solo a condizione che nei tre anni precedenti non si sia già operato come artista, professionista o imprenditore e che l'attività avviata non sia mera prosecuzione di quella svolta come dipendente o lavoratore autonomo (vincolo non applicato al caso di perdita di lavoro e messa in mobilità).

Si evidenzia come il regime è applicabile nell'anno in cui si inizia l'attività e nei quattro successivi. Tuttavia se il soggetto che ha utilizzato reiteratamente per quattro anni l'agevolazione, ha un'età inferiore ai 35 anni, potrà utilizzare il regime sino al compimento di tale età.

I requisiti per accedere al regime sono

- residenza in Italia;
- ricavi o compensi annui inferiori a 30.000 euro;
- non effettuare esportazioni;
- non avere dipendenti e/o collaboratori o associati con apporto di solo lavoro;
- beni strumentali (compreso appalti e locazioni) inferiori a 15.000 euro in un triennio.

La mancata verifica anche di uno solo dei citati requisiti comporta l'uscita dal regime nell'anno successivo. Se l'inosservanza riguarda il volume di ricavi o compensi annui e se questo eccede i 45.000 euro, l'uscita dal regime ha effetto immediato.

In conseguenza all'introduzione del nuovo regime, nel modello Unico 2013 compare per la prima volta il **quadro LM**.

Il quadro è simile al precedente CM, le differenze principali sono:

- l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali al 5% (20% per i “vecchi” minimi);

- l'eliminazione del rigo dedicato all'indicazione delle ritenute d'acconto subite, in quanto i ricavi/compensi percepiti dai nuovi minimi non subiscono la ritenuta d'acconto.
- l'eliminazione dei righe corrispondenti all'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione nel quadro CM di Unico/2012; pertanto l'eventuale credito, da riportare nel quadro RX, può essere richiesto a rimborso o in compensazione.

Non è possibile la contestuale compilazione del quadro LM con altri quadri di determinazione del reddito (RF, RG, RE e RD), in quanto la condizione di accesso al regime agevolato riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta.

Ritenute erroneamente effettuate

Le ritenute d'acconto erroneamente subite nel 2012 dal contribuente minimo, possono essere recuperate attraverso lo scomputo in Unico PF 2013.

A tal fine occorre:

- indicare il codice "1" nel campo "Situazioni particolari" presente nel Frontespizio;
- riportare le ritenute subite a col. 2 del rigo RS33 (generalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi di imprese e, quindi, la col. 1 di tale rigo, riservata all'indicazione del codice fiscale del consorzio, non va compilata);
- scomputare quanto trattenuto al rigo LM13 ovvero al rigo RN32, col. 4.

Deducibilità Irap afferente alle spese per il personale dipendente

L'articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introduce, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell'IRAP afferente alle spese per il personale dipendente.

Tale innovazione va ad integrare il preesistente sistema di deduzione forfetaria dell'IRAP relativa alle spese per il personale e agli interessi passivi indeducibili introdotto, a partire dal 2008, dall'articolo 6, primo comma, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Il nuovo sistema di deducibilità analitica dell'IRAP sul costo del lavoro è stato introdotto emendando il citato articolo, che, quindi, continua comunque a trovare applicazione con riferimento alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

La deduzione analitica deve essere calcolata al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (deduzioni relative all'INAIL, alle spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con CFL, ai costi

sostenuti per il personale addetto alla R&S, ecc.), nonché alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”.

Per la prima volta in Unico 2013 i contribuenti possono far valere la nuova deduzione, a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per redditi di lavoro dipendente.

Per determinare la deduzione spettante in ciascun periodo di imposta, occorre procedere al calcolo analitico dell'IRAP afferente alle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall'articolo 11 D.Lgs. n. 446/97, partendo dall'Irap versata nel periodo di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo.

Società di persone

Redditi fondiari relativi a beni non locati posseduti da società semplici

Si rammenta che:

- le società semplici non sono soggetti passivi IRPEF;
- nelle società semplici il reddito mantiene la natura della categoria in cui lo stesso è classificabile⁷;
- i redditi delle società semplici sono imputati per trasparenza ai soci e mantengono in capo a questi ultimi la medesima natura dei redditi da cui promanano.

In relazione ai *redditi fondiari relativi a beni non locati*, le disposizioni che regolano l'IMU prevedono, per la componente immobiliare, un effetto sostitutivo dell'IRPEF e delle relative addizionali dovute⁸.

Per le società semplici tale effetto deve essere applicato in capo ai soci persone fisiche per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l'effetto di sostituzione.

Quindi nel prospetto di ripartizione del reddito trasmesso dalla società semplice ai soci persone fisiche deve risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati per i quali opera l'effetto di sostituzione.

Nel caso la società semplice sia partecipata anche da soci che operano in regime d'impresa, in capo a questi ultimi l'effetto di sostituzione non si produce e la quota del reddito di partecipazione corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati concorre alla determinazione del reddito di detti soci.

Nelle tipologie commerciali di società, vigendo il principio di attrazione di tutti i redditi al reddito d'impresa, l'effetto sostitutivo non trova applicazione.

L'effetto sostitutivo viene meno anche nell'ipotesi in cui il reddito fondiario relativo al fabbricato sia, a seguito dell'attribuzione al socio, attratto dal reddito d'impresa.

Ciò accade se il socio è una società commerciale e se lo stesso, essendo imprenditore individuale, detiene la partecipazione in regime d'impresa (ha iscritto la partecipazione tra le attività relative all'impresa nell'inventario ai sensi dell'articolo 65 del Tuir).

In tal caso la società deve determinare il maggior reddito fondiario da attribuire al socio ed indicarlo nella nuova colonna 14 del quadro RK.

⁷ Differentemente dalle società di persone commerciali, nelle quali il reddito, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa

⁸ art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011.

A differenza di quanto dispongono le istruzioni al modello Unico persone fisiche e 730, per Unico società di persone (SP) non si prevede l'ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione in caso di possesso esclusivo di immobili interessati dal citato effetto di sostituzione, derivante dall'introduzione dell'Imu.

Conseguentemente la società semplice, sebbene titolare unicamente di immobili non locati rilevanti ai fini Imu deve provvedere alla presentazione di Unico SP.

Tassazione dei beni aziendali concessi in godimento ai soci

L'introduzione della lettera h-ter) nell'articolo 67, comma 1, del Tuir, fa sì che «la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore» costituisca reddito diverso tassabile in capo al socio-persona fisica.

Viceversa il comma 36-quaterdieces dell'articolo 2 Dl 138/11 dispone che i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile dell'impresa. L'indeducibilità interessa i costi relativi all'acquisto, alla manutenzione e alla gestione del bene.

Per individuare la parte di indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento è necessario tener conto della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito e tassato dalla società.

I costi indeducibili sono calcolati applicando ai costi relativi al bene concesso in godimento la percentuale derivante dal rapporto tra la differenza di cui sopra e il valore di mercato del diritto di godimento.

La circolare 24/E/2012 stabilisce che l'indeducibilità dei costi in capo alla società non opera in relazione a quei beni per i quali le norme del Tuir già dispongono limitazioni di deducibilità in quanto soggetti a una presunzione di uso promiscuo (ad esempio: auto, che rientrano nel regime di indeducibilità di cui all'articolo 164 del Tuir, immobili, che non costituiscono "beni merce" o "beni strumentali", per i quali l'articolo 90 Tuir dispone una deducibilità limitata).

Ai fini della determinazione del "valore di mercato" occorre rifarsi all'articolo 9, comma 3 del Tuir. I destinatari dell'adempimento sono, nella qualità di concedenti i beni, i soggetti che esercitano attività di impresa sia in forma individuale sia in forma collettiva. Per quanto riguarda, invece, gli utilizzatori, rilevano i soci persone fisiche che, direttamente o indirettamente, detengono partecipazioni nell'impresa concedente e i familiari dell'imprenditore e dei soci che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

Deducibilità IRAP afferente alle spese per il personale dipendente

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è stata introdotta una deduzione analitica, dalle imposte sui redditi, dell'IRAP afferente alle spese per il personale dipendente.

Tale innovazione va ad integrare il preesistente sistema di deduzione forfetaria dell'IRAP relativa alle spese per il personale e agli interessi passivi indeducibili introdotto, a partire dal 2008, dall'articolo 6, primo comma, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.